## REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

# proposta di legge n. 96

a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Bilò presentata in data 9 febbraio 2022

\_\_\_\_\_

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 14 MAGGIO 2012, N. 13
(RIORDINO DEGLI ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI NATURALI REGIONALI.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15

"NORME PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE AREE

PROTETTE NATURALI") E 7 FEBBRAIO 2019, N. 2
(DISPOSIZIONI PER L'ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO)

\_\_\_\_\_

#### Art. 1

(Modifiche alla I.r. 13/2012)

- 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1994, n.15 "Norme per l'istituzione e gestione delle Aree protette Naturali") è sostituita dalla seguente:
- "a) due rappresentanti della Regione;".
- 2. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 3 della I.r. 13/2012 è sostituito dal seguente: "Il Presidente, scelto anche al di fuori del consiglio direttivo, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del consiglio medesimo e non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi."
- **3.** Al comma 1 dell'articolo 4 della I.r. 13/2012 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nelle votazioni a scrutinio palese in caso di parità di voto, prevale il voto del presidente. Nel caso di votazione a scrutinio segreto in caso di parità di voto la proposta si intende respinta.".

#### Art. 2

(Modifiche alla I.r. 2/2019)

- **1.** La lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2019, n. 2 (Disposizioni per l'Ente Parco Regionale del Conero) è sostituita dalla seguente:
- "a) due rappresentanti della Regione;".
- **2.** Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/2019 è sostituito dal seguente:
- "1. Per la nomina del Presidente si applica il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2012.".

#### Art. 3

(Disposizioni transitorie)

**1.** Le disposizioni di questa legge si applicano a decorrenza dal primo rinnovo dei consigli direttivi degli enti parco successivo all'entrata in vigore della medesima.

### Art. 4

(Invarianza finanziaria)

**1.** Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.